

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/981 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 2020

che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda la voce relativa al Kosovo * nell'elenco dei paesi terzi o parti dei paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati e l'allegato III di tale decisione per quanto riguarda il modello di certificato per le importazioni da paesi terzi di tali prodotti

[notificata con il numero C(2020) 4433]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1, primo comma, l'articolo 8, punto 4, l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 9, paragrafo 4, lettere b) e c),

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2007/777/CE della Commissione ⁽²⁾ definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria applicabili all'importazione nell'Unione di partite di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati che sono stati sottoposti ad uno dei trattamenti di cui all'allegato II, parte 4, di tale decisione («i prodotti»).
- (2) L'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE contiene un elenco di paesi terzi o parti dei paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione dei prodotti, a condizione che essi siano stati sottoposti a uno dei trattamenti indicati in tale allegato. La parte 4 di detto allegato stabilisce un trattamento generico «A» e trattamenti specifici da «B» a «F», enumerati in ordine decrescente di rigorosità rispetto al rischio per la salute degli animali da eliminare.
- (3) Inoltre l'allegato III della decisione 2007/777/CE stabilisce il modello di certificato che dovrebbe accompagnare le partite dei prodotti destinati all'introduzione nell'Unione.
- (4) Il Kosovo ha chiesto di essere inserito nell'elenco di cui all'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE quale paese terzo da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione di prodotti ottenuti da pollame e selvaggina da penna di allevamento (esclusi i ratiti) che sono stati sottoposti ad un trattamento specifico «C» o «D» e ha presentato le informazioni pertinenti. Il Kosovo in particolare ha fornito garanzie per quanto riguarda le materie prime di pollame originarie degli Stati membri o di paesi terzi autorizzati ad esportare tali materie prime nell'Unione e il trattamento cui saranno sottoposti i prodotti in questione.
- (5) La Commissione ha effettuato un audit in Kosovo per valutare i sistemi di controllo in essere per la produzione di prodotti a base di carne di pollame destinati all'esportazione nell'Unione. Dati l'esito favorevole di tale audit e le garanzie fornite dal Kosovo per quanto riguarda l'origine e il trattamento delle carni di pollame utilizzate per la produzione di prodotti a base di carne, è opportuno includere il Kosovo nella tabella di cui all'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE per l'introduzione nell'Unione di prodotti a base di carne di pollame e selvaggina da penna di allevamento (esclusi i ratiti) che sono stati sottoposti ad un trattamento specifico «C» o «D».

* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

⁽¹⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽²⁾ Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49).

